

Sichel. Signor presidente, io avevo un emendamento all'articolo 17 del Ministero...

Presidente. Ma scusi, qui siamo all'articolo 17 della Commissione; l'articolo 17 del Ministero era il 16 della Commissione, ed è già stato votato.

Sichel. Ma io ho potuto parlare anche all'articolo 13 del Ministero...

Presidente. Ella mi doveva avvertire prima, perchè dal momento che è in discussione il disegno di legge della Commissione, io debbo mantenere la discussione secondo l'ordine prestabilito. Dunque passiamo all'articolo 17 della Commissione.

Riccio Vincenzo, relatore. D'altra parte non avremmo accettato l'emendamento.

Presidente. Articolo 17. « Oltre al giudizio annuale sul merito dei funzionari, la Commissione distrettuale è chiamata a dare il suo parere:

quando si tratta di sottoporre un funzionario di cancelleria o segreteria a provvedimenti disciplinari;

quando si tratta di affidargli un ufficio od incarico diverso da quello che esercita. »

(*È approvato.*)

Art. 18.

« Finchè non sia altrimenti disposto con legge, i cancellieri seguiranno ad esigere il decimo ed i diritti di copia ed a dividere coi funzionari di segreteria i proventi che attualmente riscuotono. »

(*È approvato.*)

Art. 19.

« Entro tre mesi dall'attuazione della presente legge, il guardasigilli pubblicherà una nuova graduatoria di tutti i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, distinti per gradi e per classi, in conformità della tabella organica annessa alla presente legge, secondo l'anzianità della rispettiva nomina.

« I funzionari che nella nuova graduatoria dovessero per ragioni dell'anzianità essere collocati in una categoria retribuita con stipendio inferiore a quello di cui sono provvisti, seguiranno a percepire l'attuale loro stipendio a titolo di maggiore assegno, finchè non raggiungano la categoria superiore. »

Riccio Vincenzo, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Riccio Vincenzo, relatore. La Commissione, d'accordo col ministro, propone la seguente

aggiunta al primo comma dell'articolo 19: in fine, dopo le parole « l'anzianità della rispettiva nomina » si deve aggiungere « con le norme stabilite dall'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario. »

Presidente. Allora il primo comma dell'articolo 19 viene modificato così:

« Entro tre mesi dall'attuazione della presente legge il guardasigilli pubblicherà una nuova graduatoria di tutti i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, distinti per gradi e per classi, in conformità della tabella organica annessa alla presente legge, secondo l'anzianità della rispettiva nomina, e con le norme stabilite dall'articolo 254 della legge sull'ordinamento giudiziario. » Il secondo comma rimane invariato.

Metto a partito questo articolo 19 così modificato.

(*È approvato.*)

Onorevole ministro, la Commissione propone la soppressione dell'articolo 21 del disegno di legge ministeriale. Acconsente?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Acconsento.

Presidente. Allora l'articolo 21 del disegno di legge ministeriale è soppresso.

Art. 20.

« Nei primi tre anni dall'attuazione della presente legge le promozioni nel personale delle cancellerie e segreterie si faranno metà per merito e metà per anzianità; però sempre sulla proposta motivata dalle Commissioni distrettuali.

« Tra i funzionari indicati dalle Commissioni distrettuali come promovibili per merito, la promozione non può essere conferita che al più anziano nel grado o nella categoria. »

(*È approvato.*)

Art. 21.

« Gli atti, i decreti, le sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli scritti che si presentano negli stessi procedimenti di cui nell'articolo 19, n. 1, della legge 4 luglio 1897, n. 414, saranno scritti sulla carta bollata di ordinaria dimensione da centesimi 30 (compreso l'aumento di due decimi) quando il valore del procedimento non superi lire 30, e sulla carta, pure di ordinaria dimensione, da centesimi 60, quando il valore ecceda le 30, ma non le 50 lire.

« Le disposizioni dell'articolo 30 della detta legge sono estese alla scritturazione della